14942.2022

ORIGINALE

Pet. 13

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Risarcimento danni da sinistro stradale - Nesso di causalità - Accertamento di fatto - Giudice del merito - Spettanza

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA - Presidente -

R.G.N. 27194/2019

Dott. DANILO SESTINI - Consigliere - Cron. 14942

Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO - Rel. Consigliere - Rep.

Ud. 15/06/2021

Dott. ENRICO SCODITTI - Consigliere - PU

Dott. GIUSEPPE CRICENTI - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27194-2019

proposto da:

(omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) -

2021 esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (omissis)

1729 (omissis) -, tutti in proprio nonché quali eredi del sig. (omissis) , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

(omissis) SPA, elettivamente domiciliata in (omissis) (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis) (omissis), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) SPA, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis), che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché contro

COMUNE (omissis), elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati (omissis) e (omissis), che lo rappresentano e difendono;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis), (omissis), (omissis) (omissis), PROVINCIA DELLA SPEZIA, (omissis) SPA, COMUNE (omissis), (omissis) SPA;

- intimati -

Nonché da:

(omissis) SPA, elettivamente domiciliata in (omissis), presso lo studio dell'avvocato

(omissis) , che la rappresenta e difende;

- ricorrente incidentale -

contro

(omissis) SPA, COMUNE (omissis), (omissis) (omissis) SPA, (omissis) , PROVINCIA DELLA SPEZIA, (omissis) , (omissis) , (omissis) -esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore (omissis) , (omissis) (omissis), (omissis) , (omissis) (omissis) ;

- intimati -

Nonché da:

COMUNE (omissis) , elettivamente domiciliato presso lo studio degli avvocati (omissis) e (omissis) , che lo rappresentano e difendono;

- ricorrente incidentale -

contro

(omissis) SPA, elettivamente domiciliata in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonché contro

(omissis) , (omissis) (omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis) -esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia

minore (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) SPA, (omissis) SPA, PROVINCIA DELLA SPEZIA, (omissis) ;

- intimati -

avverso la sentenza n. 208/2019 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 14/2/2019;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/6/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14/2/2019 la Corte d'Appello di Genova, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società (omissis) s.p.a. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Massa n. 254/2016, ha rideterminato in diminuzione la somma liquidata -in riuniti giudizi- dal giudice di prime cure in favore, rispettivamente, dei sigg. (omissis) , (omissis) (omissis) e (omissis) a titolo di danno non patrimoniale subito in conseguenza del decesso della congiunta (omissis) all'esito del sinistro stradale verificatosi in data (omissis) , alle ore 21 circa, allorquando il <<motociclo Aprilia Scarabeo tg. (omissis) , di proprietà di (omissis) e condotto dal (omissis) (omissis) >>, su cui viaggiava <<in veste di trasportata>>, procedendo nella direzione di marcia (omissis) , affrontando un tratto curvilineo volgente a sinistra, probabilmente a causa della velocità elevata>>, dopo essere andato a violentemente urtare contro <<il parapetto in ferro posto a protezione del torrente (omissis) >>, usciva di strada e <<dopo una caduta da 20 metri di altezza>>, cadeva <<sul greto del torrente sottostante>>, con conseguente pressoché immediato decesso dei due occupanti il motociclo in ragione delle gravissime lesioni riportate.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito i sigg. (omissis) (omissis) , (omissis) , (omissis) , (omissis) (omissis) -nella qualità di esercente la potestà e legale rappresentante della figlia minore Andrea Sofia-, tutti in proprio nonché quali eredi del sig. (omissis) (omissis), nel frattempo deceduto, propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.

Resistono con separati controricorsi la società (omissis) s.p.a. e il Comune di (omissis).

Propone controricorso e spiega ricorso incidentale adesivo la società (omissis) s.p.a.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Il Comune di (omissis) spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo nonché ricorso incidentale condizionato, sulla base di 4 motivi, illustrati da memoria.

Resiste al (solo) ricorso incidentale del Comune di (omissis) la società (omissis) s.p.a.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo i ricorrenti in via principale denunziano <<violazione e/o falsa applicazione>> degli artt. 165, 166, 345, 347 c.p.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Con il 2° motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 2702, 2727 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che la corte di merito abbia fatto riferimento a relazione disposta nel procedimento penale tardivamente prodotta da controparte <<allegato al primo grado della causa>> e successivamente dalla corte di merito erroneamente riacquisito *ex officio* in appello.

Con il 3° motivo i ricorrenti in via principale denunziano violazione dell'art. 2043 c.c., in relazione all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.

Si dolgono che erroneamente la corte di merito non abbia <<ritenuto quanto meno concorrenti, se non prevalenti, le concause che hanno determinato la morte dei due giovani>>, indicate nelle CTU essere costituite: dal difetto di manutenzione del motociclo; dalla mancanza di segnaletica indicante la pericolosità della strada; dall'assoluta inadeguatezza e irregolarità della barriera.

Lamentano non essersi considerato che dalle CTU è stato riconosciuto: che la causa della morte è stata procurata non già dall'urto con la barriera ma dalla caduta nella scarpata; che la caduta nella scarpata è dipesa dalla rottura della precarissima barriera; che sulla base del più probabile che non si sarebbe potuto escludere la responsabilità del proprietario/custode della strada; che vi è stata carenza di segnaletica.

Si dolgono che la corte di merito non abbia considerato tali circostanze (quantomeno) sotto il profilo di cause concorrenti nella determinazione del sinistro.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono sotto plurimi profili inammissibili.

E' rimasto nel giudizio di merito accertato che il sinistro *de quo* è stato cagionato dalla <<inefficacia del sistema frenante>> e dalla <<conseguente perdita di controllo da parte del conducente dello scooter, che finiva contro il parapetto sfondandolo ad una velocità di uscita dalla sede stradale di oltre 50 km/h>>.

La responsabilità del sinistro è stata ascritta <<alla proprietaria (omissis) (omissis), in ragione della completa usura delle pastiglie del freno anteriore che,

comportando una minore efficienza frenante, ha fatto sì che il conducente impiegasse il sistema frenante alla massima intensità (anche in ragione del liquido dei freni presente, diverso da quello prescritto, che giunge prima al surriscaldamento), nonché del conducente (omissis) , per non aver verificato l' efficienza del mezzo prima di intraprendere una strada tortuosa in discesa e piena di curve, e per l'assenza di soste tecniche per consentire il raffreddamento del liquido dei freni, surriscaldato, tenuto conto della tipologia della strada, necessitante di un uso prolungato dei freni non aver indossato il casco ed aver condotto il mezzo ad una velocità inadeguata>>.

E' stata viceversa esclusa la responsabilità sia del Comune di (omissis) che della Provincia di La Spezia.

Al riguardo la corte di merito ha sottolineato come, avuto riguardo <<alla dibattutissima questione della idoneità del parapetto>>, come il giudice di prime cure abbia dato <<correttamente conto del fatto che la barriera di protezione contro cui è andato a sbattere lo scooter sia risultata del tutto inidonea allo scopo e fosse in pessime condizioni di manutenzione>>, ravvisando pertanto insussistente non già <<la colpa degli enti pubblici preposti alla manutenzione delle barriere, ma il nesso causale, avendo particolarmente la perizia collegiale redatta in sede penale indagato che l'aspetto causalistico necessariamente riferito ad ipotetico giudizio controfattuale, tipico della responsabilità omissiva, ossia indagato se il decesso di (omissis) e (omissis) sarebbe intervenuto ugualmente qualora al posto della barriera difettosa fosse stata collocata *in situ*

una barriera "Tipo 2" o "tipo H2BP">>, pervenendo a concludere che <<a causa del violento urto sia il conducente che il passeggero sarebbero con tutta probabilità deceduti. Il motociclo avrebbe avuto buona probabilità di rimanere sulla sede stradale ... ma le due persone, proiettate violentemente anch0esse contro la barriera (anche non volendo considerare l'ipotesi della loro possibile cauta sul greto del fiume), per effetto della assenza di dispositivi di sicurezza tipica dei veicoli a due ruote, e della serie successiva di forze di decelerazione, avrebbero subito lesioni gravissime esitate con probabilità nel decesso>>.

Orbene, a fronte dell'accertamento operato dai giudici di merito nonché degli argomenti posti dalla corte di merito nell'impugnata sentenza a sostegno della raggiunta conclusione, gli odierni ricorrenti in via principale si limitano invero ad inammissibilmente riproporre in termini di mera contrapposizione la propria tesi difensiva concernente la rilevanza quantomeno concausale, oltre che della carenza di segnaletica, dell'assoluta inadeguatezza e irregolarità della barriera, sicché sulla base del più probabile che non si sarebbe potuto escludere la responsabilità del proprietario/custode della strada, e le doglianze già sottoposte alla corte di merito e da questa non accolte.

A tale stregua, la suindicata *ratio decidendi* dell'impugnata sentenza risulta invero (quantomeno) non idoneamente censurata, *a fortiori* là dove viene a tal fine fatto richiamo ad atti e documenti del giudizio di merito (in particolare, alla <<nota di deposito della Provincia>>, alla <<relazione del CTU nominato dal tribunale ing. (omissis)>>, alla <<relazione dei consulenti della Procura ing. (omissis) e dott. (omissis)>>) senza invero debitamente -per la parte strettamente d'interesse in questa sede- riprodurli nel ricorso, ovvero

laddove in tutto o in parte riprodotti (es., pagg. 55, 56 della <<perizia collegiale redatta in sede penale>> da <<tre periti della Procura ... nel corso delle indagini svolte nel procedimento n. 982/11/21, documento che la Provincia aveva depositato, in primo grado, all'udienza del 11/3/2013>>, pag. 57 della <<relazione del CTU nominato dal tribunale ing. (omissis)>>), senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame [con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (pure) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (v. Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701)], in violazione del requisito a pena d'inammissibilità prescritto all'art. 366, 1° co. n. 6, c.p.c., che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità va indefettibilmente osservato a pena di inammissibilità del ricorso, rilevando ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del medesimo, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass.,

20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Senza sottacersi giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l'accertamento del nesso di causalità costituisce un apprezzamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, ove sorretto da congrua motivazione l'eventuale errore nell'individuazione delle conseguenze derivanti dall'illecito, alla luce della regola giuridica applicata, costituisce una valutazione di fatto, come tale sottratta al sindacato di legittimità se adeguatamente motivata (cfr. Cass., 30/6/2021, n. 18509; Cass., 10/04/2019, n. 9985; Cass., 14/2/2018, n. 3629. E già Cass., 12/6/2001, n. 7935).

Né può del pari sottacersi come, nonostante la formale intestazione dei motivi i ricorrenti in via principale deducano in realtà doglianze (anche) di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360, 1° co. n. 5, c.p.c., nel caso *ratione temporis* applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione ovvero l'omessa e *a fortiori* l'erronea valutazione di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Emerge invero evidente come le deduzioni degli odierni ricorrenti oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art.

366, 1° co. n. 6, c.p.c., in realtà si risolvono nella mera inammissibile prospettazione di una rivalutazione del merito della vicenda comportante accertamenti di fatto invero preclusi a questa Corte di legittimità, nonché una rivalutazione delle emergenze probatorie, laddove solamente al giudice di merito spetta individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, non potendo in sede di legittimità riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, atteso il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi alla attenzione della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr. Cass., 14/3/2006, n. 5443).

All'inammissibilità del ricorso principale consegue la declaratoria di inefficacia dei ricorsi incidentali tardivi (cfr., da ultimo, Cass., 22/6/2021, n. 17707).

Le ragioni della decisione costituiscono giusti motivi per disporsi la compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, inefficaci i ricorsi incidentali tardivi. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla I. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti in via principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Roma, 15/06/2021

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 11 MAG 2022
Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA